



Comune di Matelica

Provincia di Macerata

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3	Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 4	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 5	SOGGETTO ATTIVO
Art. 6	PRESUPPOSTO OGGETTIVO
Art. 7	Soggetti passivi
Art. 8	SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI
Art. 9	LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
Art. 10	ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
Art. 11	CATEGORIE DI UTENZA
Art. 12	CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
Art. 13	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 14	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 15	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 16	TASSA GIORNALIERA
Art. 17	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
Art. 18	RIDUZIONI DELLA TASSA
Art. 19	RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO
Art. 20	RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO
Art. 21	RIDUZIONE PER CESSIONI BENI ALIMENTARI
Art. 22	ESENZIONI PER UTENZE SPECIFICHE
Art. 23	CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
Art. 24	VERSAMENTO DELLA TASSA
Art. 25	DICHIARAZIONE
Art. 26	FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI
Art. 27	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RECUPERO
Art. 28	SANZIONI
Art. 29	RISCOSSIONE COATTIVA
Art. 30	CONGUAGLI, COMPENSAZIONI E RIMBORSI
Art. 31	RATEIZZAZIONE
Art. 32	DIRITTO DI INTERPELLO
Art. 33	CONTENZIOSO
Art. 34	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Art. 35	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 36	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
Allegato "A"	Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - g) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - h) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - i) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - j) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - k) i rifiuti da attività commerciali;
 - l) i rifiuti da attività di servizio;
 - m) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - n) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore
3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera o casi simili.
5. I rifiuti elencati nell'allegato A e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità, sono considerati assimilati agli urbani se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica non superi i 10 kg/mq ovvero 0,1 mc/mq.

Art. 4 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune di Matelica applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani e/o assimilati. In particolare si intende:
 - a) per **locali**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) per **aree scoperte**, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) per **aree scoperte operative** delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi ad eccezione di quelli destinati esclusivamente ai dipendenti dell'attività
2. Sono pertanto assoggettabili alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
3. Sono escluse dalla Tari:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e/o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
5. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione può essere data anche da dichiarazione o rilascio, seppure in forma tacita, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per qualsiasi utilizzo dell'immobile e/o dell'area o dall'invio di comunicazioni equipollenti, nonché dalla presenza di impianti e/o attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività.

Art. 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. E' soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati.

2. La TARI è dovuta in via principale dal soggetto che presenta la dichiarazione con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 8 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
 - per le **utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.); dette superfici sono assoggettate alla sola parte fissa della tariffa; sono escluse dal computo le superfici dei i locali o loro porzioni che presentano un'altezza inferiore a ml 1,5;
 - per le **utenze non domestiche** sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.
3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 9 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché

risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo di esempio non esaustivo:

- a) impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e di condizionamento, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi (CIA – CILA – Permesso di Costruire), limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempre che non vengano utilizzati. I detentori dell'immobile oggetto di esclusione per ristrutturazione devono attestare la loro dimora e/o residenza e, in caso di coabitazione con un diverso soggetto passivo TARI, quest'ultimo deve presentare dichiarazione di variazione del numero di occupanti.
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas), limitatamente al periodo nel quale sussistano le predette condizioni e purché nello stesso immobile non risultino persone residenti o dimoranti; l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
 - d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - e) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
 - f) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;
 - g) immobili non occupati, dichiarati inagibili o inabitabili con appositi provvedimenti dalle autorità competenti, limitatamente al periodo nel quale sussistano tali condizioni.
 - h) aree impraticabili o in stato di abbandono;
 - i) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli.
3. Sono esclusi dalla TARI gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato limitatamente alla parte in cui si svolgono le funzioni religiose, ad eccezione quindi dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di culto (es. sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere)
4. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione presentata ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione (estremi della pratica edilizia - documentazione fotografica - dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità - revoca, sospensione, rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività).

Art. 10 - ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 1, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:
- a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari;
 - b) le superfici adibite all'allevamento degli animali;
 - c) locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali "adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante);

- d) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
 3. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.
 4. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, assimilati e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

ATTIVITA'	Percentuale di riduzione
☐ lavanderie a secco, tintorie non industriali	20 %
☐ laboratori fotografici, eliografie	25 %
☐ autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	30 %
☐ gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10 %
☐ laboratori di analisi	15 %
☐ autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10 %
☐ allestimenti, insegne	15 %
☐ tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20 %

5. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 20%.
6. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:
 - a) commi 1 e 2: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi;
 - b) commi 3 e 4: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
 - c) produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER.
7. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
8. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

Art. 11 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **domestiche residenti**: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, studenti, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 25.

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici al primo di gennaio di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di acquisizione della residenza;

- b) **domestiche non residenti**: le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all'estero e iscritti all'AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.). Gli intestatari di utenze domestiche non residenti devono indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il numero di componenti del nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato.

In assenza della denuncia, fermo restando il potere di accertamento del Comune, si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 35 mq	1
Da 36 a 70 mq	2
Da 71 a 105 mq	3
Da 106 a 140 mq	4
Da 141 a 175 mq	5
Da 176 mq in su	6

3. Le utenze **non domestiche** sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegata Tabella 1. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui alla predetta Tabella viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto

passivo. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, per l'applicazione della tariffa si rimanda a quanto già indicato al precedente articolo 8, comma 5.

Art. 12 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
4. In relazione al punto precedente, le entrate rimosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione "Kc" secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione "Kd" secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, Kd.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 16 - TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 17 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 248/2007 (convertito dalla Legge n. 31/2008).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 18 - RIDUZIONI DELLA TASSA

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e/o nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate
 - a) aree e locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta: la tassa è ridotta del 70% nella quota variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
 - b) abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo ove non vi sia stabilita la residenza: riduzione del 30% della quota variabile;
 - c) riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in

comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione;

- d) locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 180 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, per le quali si applica una riduzione della quota variabile della tassa pari al 30%;
 - e) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente; in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa;
 - f) utenze non domestiche inattive, o con accertata sospensione dell'attività, per le quali è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo; le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali;
 - g) ai sensi dell'art. 1, comma 86 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, alle attività commerciali ed artigianali ubicate in zone in cui vi è un'alterazione della viabilità veicolare e pedonale a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche si applica una riduzione della parte variabile della tariffa come di seguito indicato:
 - 35% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre e sei mesi;
 - 70% qualora la durata dei lavori sia superiore a sei mesi.La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su autocertificazione presentata al protocollo del Comune entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.
2. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI. Le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.

Art. 19 - RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO

1. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani può essere applicata una riduzione della quota variabile della tariffa.
2. La riduzione fruibile della quota variabile della tariffa, comunque non superiore al 20%, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata a riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
 - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - copia MUD.

4. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
5. Le compensazioni di cui sopra troveranno copertura nel bilancio Comunale.

Art. 20 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della legge 147/2013 e dell'art. 37, della legge 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e florovivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa nella seguente misura:
 - a) 20% alle utenze domestiche;
 - b) 30% alle imprese agricole e florovivaistiche.
2. La riduzione compete esclusivamente su istanza, da parte del contribuente, corredata da certificazione rilasciata dal Gestore del Servizio Rifiuti in merito al rilascio di apposita compostiera.
3. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq. 40.
4. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione o facente parte dell'azienda agricola; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia", al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.

Art. 21 - RIDUZIONE PER CESSIONI BENI ALIMENTARI

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiore condizione di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari, in un anno, a cento chilogrammi ed è così determinata:
 - a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
 - b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
 - c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.
4. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Comune, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, di una specifica istanza con allegata documentazione comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti, con attestazione di ricevimento da parte delle associazioni assistenziali o di volontariato beneficiarie.
5. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
6. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni, quanto comunicato dai contribuenti della tassa rifiuti che richiedono la riduzione.

Art. 22 – ESENZIONI PER UTENZE SPECIFICHE

1. Vengono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal servizio sociale comunale;
 - b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di assistenza sociale o storico - culturale.
2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.
3. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
4. Ulteriori forme di esenzione ed agevolazione possono essere fissate annualmente dal Consiglio Comunale con la Delibera di approvazione delle tariffe dell'anno di competenza.
5. In caso di eventi di carattere eccezionale e calamità naturali la Giunta sottopone al Consiglio Comunale proposte di riduzioni – esenzioni o proroghe delle scadenze

Art. 23 - CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 24 - VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in n. 4 rate da versare entro le seguenti date:
 - 31 maggio
 - 31 luglio
 - 30 settembre
 - 30 novembre
3. Il pagamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 31 luglio.
4. Per il solo anno 2020, le rate avranno le seguenti scadenze:
 - 30 settembre
 - 30 novembre
 - 31 gennaio 2021
5. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
6. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.

7. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 6,00 (sei/00), tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 6,00 (sei/00).
8. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro, ai sensi dell'art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.

Art. 25- DICHIARAZIONE

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 6 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione e/o detenzione o possesso di locali o aree assoggettate alla TARI. Tale dichiarazione deve essere presentata anche per i locali e le aree escluse dalla tassa.
2. I soggetti individuati all'articolo 7 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree.
3. Nel caso si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dalla TARI, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
 - telefax;
 - servizio postale;
 - PEC all'indirizzo istituzionale del Comune: protocollo.comunematelica@pec.it.
5. All'atto della presentazione della dichiarazione allo sportello viene rilasciata apposita ricevuta. Qualora il contribuente si avvalga del servizio postale la dichiarazione si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale. In Caso di invio tramite fax o per via telematica si considera la data di ricezione da parte del Comune.
6. I dati da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione sono:
 - a) **per le persone fisiche:** nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica o PEC (se disponibile);
 - b) **per le persone giuridiche o enti:** dati del legale rappresentante (dati anagrafici, codice fiscale, residenza), dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, codice fiscale e partita IVA, scopo sociale o istituzionale, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA), indirizzo PEC;
 - c) **per gli immobili** oggetto della dichiarazione è obbligatorio indicare: indirizzo, numero civico esatto, superficie e destinazione d'uso dei locali e/o aree, data di inizio del possesso, occupazione o detenzione, oppure data di variazione o cessazione, identificativi catastali, planimetrie di cui all'art. 10 per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
7. Nel caso di cessazione dell'utenza i soggetti obbligati sono tenuti a presentare al Comune, entro 60 giorni dalla data dell'evento, la relativa dichiarazione su apposito modello.
8. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della tassa. La dichiarazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
12. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.

Art. 26 – FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 692 della L. 147/2013 e s.m.i..

Art. 27 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RECUPERO

1. Il Comune effettua verifiche e controlli relativi ai dati contenuti nelle dichiarazioni che hanno dato luogo all'applicazione della TARI, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, salvo diverso accordo con l'utente.
3. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art 28 del presente Regolamento.
4. Il personale incaricato dal Comune può accedere agli immobili ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni rilasciate dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del DPR 445/2000 artt. 46 e 47.
5. L'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del Codice Civile ad esempio in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione.
6. Il Comune notifica avvisi di accertamento in rettifica di dichiarazioni infedeli o incomplete o di parziali o ritardati pagamenti oppure avvisi di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'omissione o al parziale adempimento; entro lo stesso termine sono irrogate le sanzioni previste dall'art.28.
7. Entro il termine previsto per impugnare l'avviso di accertamento il contribuente può aderire all'avviso con la conseguente riduzione delle sanzioni applicate ovvero ottenere informazioni o prendere visione della documentazione e degli atti propedeutici relativi allo stesso avviso e promuovere, in sede di autotutela, un riesame dell'atto. Entro lo stesso termine i contribuenti possono richiedere altresì la rettifica di errori e/o qualsiasi altro chiarimento. La richiesta di riesame dell'atto non interrompe i termini previsti per l'adesione o per il ricorso.
8. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione nei termini ed alle condizioni stabilite dal D. Lgs. 218/1997 e dal regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 maggio 2020.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive salvo nuova dichiarazione di variazione o di cessazione.
10. L'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.
11. Le autocertificazioni presentate dai contribuenti, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, sono soggette ai controlli del Comune. Alle dichiarazioni mendaci vengono applicate, oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, anche quelle stabilite dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000.

12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, integrati e modificati dall'art 1 dai commi da 792 a 795 della L. 160/2019.

Art. 28 - SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e s.m.i..
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 684 dell'art. 1 della [L. 147/2013](#), in caso di **omessa presentazione** della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di autodenuncia;
 - b) 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di accertamento d'ufficio.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 684 dell'art. 1 della [L. 147/2013](#), in caso di **infedele dichiarazione**, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di autodenuncia;
 - b) 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di accertamento d'ufficio.
4. In caso di mancata risposta al questionario inviato ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione pari a 250,00 euro.
5. In caso di incompleta o infedele risposta al questionario inviato ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione pari a 100,00 euro.
6. Le sanzioni di cui ai commi 2, lettera b) e 3 lettera b) sono ridotte ad un terzo e comunque nella misura stabilita dagli artt. 16, 16 bis e 17 del [D.Lgs. 472/1997](#), nonché dall'art. 2 del D. Lgs. [218/1997](#) in materia di accertamento con adesione se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
7. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, lettera a) e 3 lettera a), la sanzione è ridotta, nella misura e con le modalità previste dall'art. 13 del [D. Lgs. 472/1997](#) in materia di ravvedimento, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
8. In caso di regolarizzazione di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, che intervengono oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta ad un ottavo.
9. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
10. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo.
11. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
12. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20,00 (venti/00) con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 29 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti

di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento generale delle entrate.
4. Il numero massimo di rate che potrà essere concesso è pari a 48, con importo di ogni rata comunque non inferiore ad € 100,00 (cento/00).

Art. 30 – CONGUAGLI, COMPENSAZIONI E RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso e/o la compensazione delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. La tassa per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di TARI o di altri tributi di competenza comunale, come disposto dal vigente regolamento generale per le entrate. La compensazione può avvenire anche su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. Le variazioni in corso d'anno che comportino recupero o rimborso della TARI saranno conteggiate tramite avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di insoluti relativi ai tributi sui rifiuti di competenza comunale, il rimborso richiesto verrà utilizzato prioritariamente a copertura di eventuali debiti e solo l'eccedenza sarà effettivamente rimborsata.
6. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura nella misura pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.
7. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo fissato dall'articolo 24, comma 7, del presente Regolamento.

Art. 31 – RATEIZZAZIONE

1. Su motivata e documentata richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, l'ufficio può concedere una dilazione del pagamento delle somme dovute con le modalità previste dall'art. 24 del Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 maggio 2020. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento.
2. Secondo il suddetto regolamento la dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - a) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore;
 - b) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
 - c) per importi fino a euro 100,00 (cento/00) nessuna rateizzazione;
 - d) per importi superiori a euro 100,01 (cento/01) durata del piano rateale da un minimo di quattro ad un massimo di 48 rate mensili;
 - e) ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00 (cento/00);
 - f) applicazione degli interessi come disciplinati dal presente regolamento.

3. In caso di riscossione indiretta l'istanza deve essere rivolta al soggetto incaricato della riscossione.

Art. 32 – DIRITTO DI INTERPELLO

1. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
4. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
5. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della [legge 212/2000](#) (Statuto del contribuente).
6. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della [legge 27 luglio 2000, n. 212](#), recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Art. 33 – CONTENZIOSO

1. Avverso un avviso di accertamento, un provvedimento che irroga le sanzioni, un provvedimento che respinge un'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D. Lgs. 546/1992](#) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla TARI si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme ed in particolare l'istituto dell'accertamento con adesione, limitatamente alle questioni di fatto o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

Art. 34 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 35 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e della nuova normativa sulla privacy 2016/679 (GDPR).

Art. 36 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

ALLEGATO A

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

1. rifiuti di carta, cartone e similari;
2. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
3. imballaggi primari;
4. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
5. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
6. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
7. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
8. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
9. paglia e prodotti di paglia;
10. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
11. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
12. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13. feltri e tessuti non tessuti;
14. pelle e simil – pelle;
15. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
16. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
22. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
23. nastri abrasivi;
24. cavi e materiale elettrico in genere;
25. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
26. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
27. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
28. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
29. accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

1. rifiuti delle cucine; rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
2. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
3. rifiuti ingombranti
4. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
5. indumenti e lenzuola monouso;
6. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
7. pannolini pediatrici e i pannoloni,
8. contenitori e sacche delle urine;
9. rifiuti verdi.

TABELLA 1

CATEGORIA	UTENZE NON DOMESTICHE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, ortofrutta
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club